

Le nuove disposizioni dell'Unione Europea applicabili dall'esercizio 2016

# Verso i nuovi bilanci d'esercizio e consolidati







Renato Camodeca

on l'approvazione della Direttiva n. 34 del 2013 (2013/34/UE) l'Unione Europea ha emanato nuove disposizioni in tema di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato. La nuova Direttiva abroga espressamente le precedenti IV Direttiva (bilancio d'esercizio) e VII Direttiva (bilancio consolidato) costituendone, di fatto, un superamento.

Il recepimento della nuova Direttiva da parte degli Stati membri è programmato entro il 20 luglio 2015 e le nuove disposizioni potranno rendersi applicabili dai bilanci dell'esercizio che inizierà dal 1° gennaio 2016.

#### di Guido Piccinelli e Renato Camodeca

Conseguentemente il Legislatore italiano dovrà procedere ad un aggiornamento della normativa in tema di bilanci d'esercizio (Artt. 2423 e seguenti C.C.) e di bilanci consolidati (Artt. 25 e seguenti D.Lgs 127/1991), nonché di tutti i documenti di corredo.

Gli elementi di particolare rilievo introdotti dalla riforma riguardano principalmente i destinatari della Direttiva e le regole di formazione dei bilanci d'esercizio e consolidato. Quanto ai destinatari della Direttiva, le norme in commento introducono:

- la determinazione di nuove e più articolate soglie dimensionali sia per le imprese (micro imprese, piccole, medie e grandi imprese) che per i gruppi d'impresa (piccoli, medi e grandi gruppi);
- maggiori semplificazioni per le imprese di minori dimensioni e marcata modularità negli obblighi informativi, graduati in base alla categoria dimensionale di appartenenza dell'impresa e del gruppo.

Quanto alle regole in materia di bilancio di esercizio e consolidato, la

## BRESCIA FUTURO

nuova Direttiva prevede interventi di modifica e specificazioni sui seguenti argomenti:

- principi generali di redazione del bilancio e criteri di valutazione;
- schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico:
- contenuti della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione;
- obbligo di redazione e contenuto del bilancio consolidato;

La Direttiva, inoltre, prevede l'introduzione, per alcune imprese, dell'obbligo di redazione della Relazione sul governo societario e della Relazione sui pagamenti a favore dei Governi; sono previste altresì alcune modifiche all'ambito della disciplina in materia di revisione legale dei conti.

La Direttiva contiene numerose norme volte a semplificare gli obblighi posti in capo alle imprese di piccole e medie dimensioni, con possibile abbattimento, per esse, degli oneri amministrativi ritenuti ingiustificati in relazione ai vantaggi informativi correlati.

Il tema riguarda quindi un maggior bilanciamento tra le esigenze informative (quantità e qualità dell'informazione) e gli oneri amministrativi da sostenere da parte delle imprese, in relazione alla redazione del bilancio e dei documenti che lo corredano. Gli obblighi informativi della nuova Direttiva, maggiormente graduati in relazione alle nuove diverse categorie dimensionali delle imprese, combinate con una realtà economica italiana caratterizzata pur sempre dalla marcata presenza di imprese aventi piccole e medie dimensioni, potrebbe anche comportare complessivamente, nei fatti, una regressione della qualità informativa dei bilanci d'esercizio e consolidati.

Per quanto riguarda il bilancio d'esercizio, la Direttiva rilancia la possibilità, già presente nella IV Direttiva e non adottata dall'Italia, di prevedere nella sostanza, oltre ad un bilancio in forma abbreviata per le

piccole imprese, anche un ulteriore bilancio c.d. in forma semi-abbreviata, per le medie imprese, così da meglio declinare le differenti esigenze informative dipendenti dalle dimensioni delle società.

In ogni caso risulta assolutamente promuovibile il concetto in base

al quale gli obblighi inforportando mativi debbano le legisvilupparsi slazioni in forma nazionali degli cre-Stati membri a divergere significascente in funtivamente, zione come peraltro delle digià avvenuto a semensioni guito del recepiaziendali. mento delle precedenti IV e VII consentendo di evi-Direttiva. Non da ultimo tare un gragiova rammenv a m e tare il recepieccessivo di mento già oneri a m -

in rapporto alla possibile e logica organizzazione amministrativa dell'impresa; altra cosa è poi "centrare" il corretto livello di informazione dovuta al mercato e richiesta dallo stesso. Un ulteriore elemento ispiratore della Direttiva è pur sempre costituito dall'esigenza di maggiore uniformità dei bilanci d'esercizio redatti dalle imprese localizzate nei diversi Stati membri, volta a consentire anche un

mini-

stra-

tivi

maggiore livello di comparabilità tra gli stessi bilanci.

In contrasto con tale principio si possono però collocare le numerose opzioni presenti nella nuova Direttiva che consentono ai Legislatori nazionali di adottare scelte anche particolarmente diverse tra loro,

avvenuto nella normativa nazionale del c.d. divieto di gold plating, consistente nell'impossibilità da parte del Legislatore nazionale di recepire Direttive dell'Unione Europea prevedendo l'introduzione o il mantenimento di obblighi superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive medesime. L'ambito di applicazione della Direttiva 2013/34/UE sarà relativo ai bilanci d'esercizio e consolidati riguardanti le società di capitali (S.p.A., S.a.p.A., S.r.l.), ma anche le società di persone qualora i Soci, diretti o indiretti, siano rappresentati da società di capitali, mentre saranno escluse le imprese

## BRESCIA FUTURO

Tabella 1. Categorie di imprese - Limiti dimensionali - Direttiva 2013/34/UE - art. 3

	Totale attivo stato patrimoniale	Ricavi netti vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio
Microimprese	≤ 350.000	≤ 700.000	≤ 10
Piccole imprese	≤ 4.000.000 (elevabile fino a 6.000.000)	≤ 8.000.000 (elevabile fino a 12.000.000)	≤ 50
Medie imprese	≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	≤ 250
Grandi imprese	> 20.000.000	> 40.000.000	> 250
Attuali limiti in Italia per redazione bilancio esercizio in forma abbreviata (art. 2435-bis C.C.)	≤ 4.400.000	≤ 8.800.000	≤ 50

Valori in euro.

NB: Limiti numerici rilevati per almeno due dei tre parametri -

Il superamento o il non superamento dei limiti numerici di due dei tre valori sopra indicati assume rilevanza soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi



menti di novità in termini di principi e regole di redazione del bilancio di esercizio.

Sul primo punto, come già detto, la Direttiva dispone obblighi informativi per il bilancio d'esercizio e consolidato, nonché per i documenti che li corredano, crescenti in funzione delle dimensioni societarie.

Ai fini del bilancio d'esercizio, i limiti dimensionali previsti nella Direttiva suddividono le imprese nelle seguenti categorie:

- microimprese;
- piccole imprese;
- medie imprese;
- grandi imprese;

secondo i nuovi valori dei parametri di totale dell'Attivo dello Stato patrimoniale, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni e numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio, come da importi riportati nella Tabella 1.

Tabella 2. Categorie di gruppi di imprese - Limiti dimensionali - Direttiva 2013/34/UE - art. 3

1 abella 2. Categorie al gruppi al imprese - Limiti almensionali - Direttiva 2013/34/UE – art. 3				
	Totale attivo stato patrimoniale	Ricavi netti vendite e prestazioni	Numero medio dipendenti occupati durante l'esercizio	
Piccoli gruppi	≤ 4.000.000 (elevabile fino a 6.000.000)	≤ 8.000.000 (elevabile fino a 12.000.000)	≤ 50	
Medi gruppi	≤ 20.000.000	≤ 40.000.000	≤ 250	
Grandi gruppi	> 20.000.000	> 40.000.000	> 250	
Attuali limiti in Italia per obbligo redazione bilancio consolidato	> 17.500.000	> 35.000.000	> 250	

Valori in euro.

NB: limiti numerici rilevati per almeno due dei tre parametri -

Il superamento o il non superamento dei limiti numerici di due dei tre valori sopra indicati assume rilevanza soltanto se si ripete per due esercizi consecutivi



Stati membri autorizzino o prescrivano, per tutte le imprese, per talune

ferenza, rispetto ai valori contabili,

in una riserva del patrimonio netto.

La Direttiva, inoltre, prevede che gli

nella direzione (positiva) di imporre

la logica della substance over form

già nel momento della rilevazione

contabile dei fatti di gestione e non

solo all'atto della presentazione dei

Si tratta, dunque, di previsioni normative e di facoltà concesse agli Stati membri che, se adottate, contribuiranno ad avvicinare il contenuto della normativa civilistica al sistema dei principi contabili *Ias-Ifrs* il cui



durevoli: tali ripristini, infatti, se-

condo la nuova normativa europea

non trovano applicazione per l'av-

viamento in quanto, per tale voce, della loro vita utile", mette in seconnon può verificarsi il presupdo piano i periodi di ammortamento posto della variazione degli prefissati oggi previsti nella legislaelementi che ne avevano dezione nazionale e li considera – peterminato la svalutazione. raltro in un range temporale da fis-Un allineamento rispetto ai sarsi a cura degli Stati membri e in principi contabili internazionaogni caso collocabile fra i cinque e i li si riscontra poi nella disciplina dieci anni - soltanto nei "casi eccedelle "spese di ricerca e sviluppo": zionali" in cui la vita utile delle preoltre al doveroso adeguamento terdette attività immateriali non possa minologico (si parla di "costi" e non più di "spese"), la Direttiva prevede essere stimata in modo attendibile. ora unicamente la categoria dei "co-Tutto ciò, in sede di recepimento sti di sviluppo", con ciò conferdella Direttiva, potrebbe condurre a mando che le attività di riun mutamento significativo nei cricerca, come avviene oggi teri di rilevazione e di ammortamensecondo le regole dello to delle suddette categorie di valo-Ias 38, siano in ogni caso ri immateriali, con da addebitare al Conto un addebito economico. Conto a Si conferma, invece, la econodisposizione che impone l'obbligo dell'ammico mortamento dei costi di ricerca e un possi-

dei costi di sviluppo in un periodo superiore ai cinque anni oggi indicati come tempo massimo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha già svol-

to una prima consultazione pubblica per l'attuazione della Direttiva nei mesi di giugno-luglio scorsi e, secondo voci ricorrenti, si appresta a lanciarne una seconda nei prossimi mesi. La speranza è che la nostra professionale categoria possa partecipare fattivamente, fornendo un valido contributo di idee su questo importante argomento.

bile ammortamento

Guido Piccinelli Renato Camodeca Dottori Commercialisti

Università degli Studi di Brescia

a vita utile indefinita

e dunque sottoposta

a impairment test;

cambia, invece, il

infatti, nel prevedere l'ob-

bligo di ammortizzare i va-

lori immateriali "nel corso